

Penale Sent. Sez. 5 Num. 17162 Anno 2019

Presidente: SABEONE GERARDO

Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

Data Udiienza: 20/03/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PAPA VINCENZO nato a MONDRAGONE il 30/04/1960

avverso la sentenza del 14/02/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'

udito il difensore della parte civile, Avv. Mariastella Bergamo in sost. dell'Avv. Giuseppe Vitiello.

LA DIFESA SI ASSOCIA ALLE CONCLUSIONI DEL PG E DEPOSITA CONCLUSIONI E
NOTA SPESE



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

1 - Con sentenza del 14 febbraio 2017, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, impugnata dall'imputato e dalla pubblica accusa, dichiarava Vincenzo Papa responsabile anche del delitto ascrittogli ai sensi dell'art. 348 cod. pen. (per avere esercitato in più occasioni l'attività di avvocato senza possederne i titoli), e, confermando la sua colpevolezza per il reato contestatogli ai sensi degli artt. 476 e 482 cod. pen. (per avere formato una delibera falsa del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli in cui se ne disponeva l'iscrizione al registro dei praticanti), ritenuta la continuazione fra gli addebiti, rideterminava la pena inflitta al medesimo.

La Corte territoriale osservava che:

- l'imputato in ben tre procedimenti penali in cui era stato giudicato per l'esercizio abusivo della professione di avvocato aveva prodotto la falsa delibera di iscrizione nel registro dei praticanti;

- sussistevano gli estremi del delitto di esercizio abusivo della professione perché non era di rilievo il fatto che gli atti compiuti non fossero quelli tipici dell'avvocato ma era sufficiente la spendita del titolo stesso; ciò era avvenuto in una serie di ricorsi rivolti ad Equitalia, redatti su carta intestata ed indicanti il Papa come avvocato.

2 - Propone ricorso l'imputato, personalmente con due atti, ed a mezzo del suo difensore, con un ulteriore atto di impugnazione. Tutti tempestivamente proposti.

2 - 1 - Con il ricorso personale del 10 aprile 2017, l'imputato articola quattro motivi di ricorso con i quali deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in quanto:

- il documento oggetto di falsificazione è inutilizzabile perché contro di esso era stata proposta una denuncia;

- si era mancato di assumere la prova decisiva costituita dalla denuncia sopra citata;

- l'interpretazione dei giudici del merito era scorretta;

- la motivazione della sentenza impugnata era illogica.

2 - 2 - Con il ricorso personale del 26 aprile 2017, l'imputato articola quattro motivi di ricorso che denunciano la violazione di legge ed il vizio della motivazione, in quanto:

- il reato si era prescritto;

- non era stata acquisita la prova decisiva dell'esposto sulla falsità della delibera;

- l'interpretazione di legge sostenuta dalla Corte territoriale era scorretta;
- la motivazione era illogica.

2 - 3 - L'Avv. Carlo Benini, con ricorso del 4 maggio 2018, articola quattro motivi di ricorso.

2 - 3 - 1 - Con il primo deduce il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per la condotta descritta di esercizio abusivo della professione che la Corte territoriale aveva dichiarato, in riforma della sentenza assolutoria di prime cure.

Non poteva essere elemento sufficiente per la condanna il solo fatto che il prevenuto avesse utilizzato il titolo di avvocato nella carta intestata, senza che si fosse appurato se l'attività svolta fosse quella tipica del legale iscritto all'ordine.

2 - 3 - 2 - Con il secondo motivo lamenta l'intervenuta prescrizione del contestato delitto di falso posto che la delibera sarebbe stata utilizzata fino al 27 aprile 2010.

2 - 3 - 3 - Con il terzo motivo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche dovendosi valutare la non particolare gravità della condotta.

2 - 3 - 4 - Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio, eccessivamente oneroso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 - I motivi di ricorso redatti personalmente dall'imputato sono inammissibili, con la sola eccezione del motivo attinente la prescrizione dei delitti ascrittigli, perché tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie i motivi sono privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

2 - Il ricorso presentato dal difensore è, invece, solo infondato e ciò determina il rilievo della prescrizione dei delitti ascritti all'imputato essendo, per entrambi, decorso il termine relativo (anche considerando i 167 giorni



complessivi di sospensione), dopo la pronuncia della sentenza impugnata e prima della data odierna.

2 - 1 - Non è, infatti, manifestamente infondato proprio il motivo relativo al decorso del tempo argomentato nel terzo motivo (del ricorso del difensore e, come si è detto, nel primo motivo del secondo ricorso personale).

Si assume infatti che la Corte territoriale, per non dichiararne la prescrizione, aveva argomentato che il falso si era consumato immediatamente prima del 27 aprile 2010, quando il verbale, artatamente redatto per far risultare il prevenuto iscritto al registro dei praticanti procuratori dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, era stato prodotto all'udienza di un processo intentato nei suoi confronti ancora per l'esercizio abusivo della professione.

E ciò nonostante che tale verbale risultasse datato al 24 luglio 2007 e, quindi, ipoteticamente formato nel periodo di tempo successivo a quella data e non necessariamente nei giorni immediatamente precedenti la sua produzione in giudizio.

Il motivo resta infondato, come aveva rilevato la Corte di merito, perché nel ricorso non si chiarisce la ragione concreta per la quale il prevenuto avrebbe dovuto formare tale verbale, attestante il titolo, in data diversa da quella del suo effettivo utilizzo nel processo, e pertanto il dato rimane congetturale e non consente di seguire, nell'odierno caso concreto, l'orientamento espresso da questa Corte, secondo il quale in tema di prescrizione, l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull'imputato ma sull'accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente (Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Torrìsi, Rv. 259983).

Il motivo è però solo infondato e non manifestamente tale così da determinare, come si è detto, la prescrizione nelle more di entrambi i delitti.

2 - 2 - Agli effetti civili la sentenza non merita, invece, il richiesto annullamento.

Il primo motivo di ricorso dell'atto redatto dal difensore (si è già rilevata la genericità di quelli contenuti nei ricorsi personali) è privo di fondamento (gli ulteriori due motivi sono spesi sul trattamento sanzionatorio, che è stato eliminato dalla prescrizione dei reati), per le seguenti ragioni.

Soccorre, a riguardo della intervenuta condanna per il delitto di esercizio abusivo della professione, il principio di diritto fissato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 11545 del 15/12/2011, dep. 23/03/2012, Cani, Rv. 251819,



secondo il quale integra tale reato il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.

E, nel caso odierno, fin dal capo di imputazione, e poi dalle sentenze di merito, emerge come il prevenuto abbia patrocinato clienti del suo studio legale, espressamente rivendicandone il titolo, presso gli uffici di Equitalia, così, pur in riferimento ad atti rispetto ai quali non era necessaria l'abilitazione, dimostrando di svolgere la professione di legale, alla quale non risultava, come detto, abilitato.

3 – Al rigetto dei motivi di ricorso che riguardano le statuizioni civili segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile stessa, che si liquidano nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione; rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso, in Roma il 20 marzo 2019.